

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"



COMUNE DI GALBIATE

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

PREMESSA AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento parte dalla considerazione che i Comuni stanno vivendo da un lato un periodo di forti ristrettezze economiche legate anche alla contrazione di trasferimenti statali e regionali e dall'altro un aumento esponenziale delle richieste di aiuto portate anche dai cittadini non appartenenti alle casistiche classiche dei Servizi Sociali che non trovano più risposte nei servizi preposti.

Ispirandosi ai principi di universalità e di equità nell'accesso ai Servizi Sociali, Educativi e Scolastici il Regolamento prevede pertanto una partecipazione alla spesa, seppur limitata, anche ai cittadini con redditi più bassi e ciò allo scopo di consentire un effettivo accesso ai servizi sempre più allargato al maggior numero di utenti richiedenti, finalità, questa, altrimenti compromessa dalla mancanza di risorse pubbliche.

Inoltre, per assicurare l'adeguata risposta ad un numero maggiore di cittadini, per alcuni Servizi, è prevista una soglia di accesso o di sbarramento.

In considerazione di quanto sopra delineato, il presente Regolamento contiene indicazioni che contemperano da una parte la tutela dei soggetti fragili e, dall'altra, le esigenze di finanza pubblica, imprescindibili per assicurare la continuità dei servizi nel lungo periodo.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176
- Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con L. 3 marzo 2009, n. 18
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale"
- art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Decreto legislativo 31.03.1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59"
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa"
- D.P.C.M. 14.02.2001 " Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie"
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003"
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
- Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE"
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente"
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159"
- Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 "Diritto allo studio – Norme di attuazione"
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia"
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112"
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori"

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario", come modificata dalla L.R. 2 del 24.02.2012
- Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona triennio 2018/2020 e s. m. i
- Regolamento Comunale quadro di recepimento della disciplina del nuovo ISEE
- Deliberazione n. X/3210 del 26.02.2015 Giunta Regione Lombardia
- Deliberazione n. X/3230 del 06.03.2015 Giunta Regione Lombardia
- Legge Regione Lombardia 11.08.2015, n. 23, "Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"
- Decreto Direttoriale n. 146 del 01/06/2016, del Direttore Generale per l'inclusione e le politiche e del Direttore delle Finanze, di approvazione del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU)
- Deliberazione n. X/6972 del 31.07.2017 Giunta Regione Lombardia. Integrazione alle "Linee guida per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013 in Regione Lombardia e la redazione degli atti regolamentari" approvate con DGR n. 3230 del 06.03.2015
- Decreto Legislativo n. 147 del 15/09/2017 "Disposizione per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà"
- DGR 9 marzo 2020- n.XI/2929 Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asilo nido: modifica della DGR 11 febbraio 2005, n. 20588 "definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia"

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

INDICE

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI		PAGINA
	Articolo 1 – Oggetto	10
	Articolo 2 – Finalità	10
	Articolo3-Finalità dei servizi sociali ed educativi	11
	Art 4- La rete dell'unità di offerta	11
	Art 5- Destinatari degli interventi e dei servizi	11
	Art 6- Accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato. Priorità e lista d'attesa	12
PARTE SECONDA L'ACCESSO AI SERVIZI		
	Art 7-L'accesso alla rete dei servizi	13
	Art 8- Servizio sociale professionale	13
	Art 9- Attivazione su domanda	13
	Art 10- Attivazione d'ufficio	14
	Art 11- Istruttoria e valutazione del bisogno	14
	Art 12- Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici	15
	Art 13- Progetto sociale e contratto sociale	15
	Art 14- Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata	16
	Art 15- Valutazione multidimensionale sociosanitaria	17
	Art 16- Cessazione presa in carico	17
	Art 17- Forme di tutela	17
	Art 18- Trattamento dati personali	17

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

	Art 19- Rapporto con il cittadino e accesso agli atti	19
PARTE TERZA AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISEE		
	Art 20-Ambito di applicazione dell'Isee	19
	Art.21-Ambito di applicazione comunale dell'Isee	20
PARTE QUARTA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA		
	Art 22-Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino	21
PARTE QUINTA INTERVENTI E SERVIZI DI NATURA ECONOMICA		
	Art 23-Interventi di sostegno economico	22
	Art 24-Tipologie degli interventi di assistenza economica	23
	Art 25-Modalità di erogazione	25
	Art 26-modalità presentazione della richiesta di intervento di assistenza economica	26
	Art 27-Lista d'attesa	26
	Art 28- Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti	27
	Art 29- Azione di rivalsa	27
PARTE SESTA INTERVENTI E SERVIZI PER LE FAMIGLIE E I MINORI		
	Art 30- Ambito di intervento	27
	Art 31- Inserimento in comunità su disposizione del Tribunale per i Minorenni	28

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

	Art 32-Incontri protetti	29
	Art 33-Inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali senza provvedimento dell’Autorità Giudiziaria	29
	Art 34- Servizio di assistenza domiciliare educativa	30
	Art 35-Servizio di assistenza educativa scolastica	31
	Art 36- Servizio di refezione scolastica	31
	Art 37- Servizio di trasporto scolastico	31
	Art 38- Asilo nido	32
	Art 39- Centro prima infanzia	36
PARTE SETTIMA INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE, DISABILI E SOGGETTI FRAGILI		
	Art 40- Ambito di intervento	40
	Art 41-Servizio di assistenza domiciliare anziani e/o disabili	40
	Art 42-Servizio di teleassistenza	43
	Art 43- Servizio pasti a domicilio	43
	Art 44-Trasporto extraurbano per persone disabili a scuole, in obbligo scolastico	45
	Art 45- Trasporto urbano ed extraurbano per persone disabili adulte frequentanti centri diurni disabili	45
	Art 46- Servizi diurni per persone con disabilità	45
	Art 47- Centro di formazione professionale polivalente (CFPP)	46

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

	Art 48- Costo dei servizi diurni a favore di persone con disabilità	47
PARTE OTTAVA INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA RESIDENZIALITA' DEGLI ADULTI, DEI DISABILI E DEGLI ANZIANI		
	Art 49- Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane	48
	Art 50- Campo di intervento	48
	Art 51- Caratteristiche dell'intervento	48
	Art 52- Il contratto per l'inserimento residenziale	48
	Art 53- Contribuzione comunale	49
	Art 54- Valutazione della capacità economica della persona	49
	Art 55- Accesso al contributo e quantificazione dello stesso	49
	Art 56- Aggiornamento annuale	49
	Art 57- Intervento comunale prioritario	50
	Art 58- Recupero intervento comunale	50
	Art 59- Contributo in deroga	50
	Art 60- Interventi urgenti	50
PARTE NONA DISPOSIZIONI FINALI		
	Art 61- Abrogazioni	51

**"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"**

	Art 62- Regolamentazione di altri servizi	51
	Art 63- Pubblicità	51
	Art 64-Entrata in vigore	51
	ALLEGATO A- CRITERI DI VALUTAZIONE BISOGNO SOCIALE	52
	ALLEGATO B- PROTOCOLLO OPERATIVO PER ACCESSO RSA-RSD	53

PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali ed educativi del Comune di Galbiate.

Per servizi sociali ed educativi si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.

Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.

Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali ed educativi sulla base dei propri bisogni e di quelli degli Ambiti Distrettuali.

Articolo 2 – Finalità

Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il Comune riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza, educazione e di protezione sociale.

La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita e prevenire i fenomeni di:

- emarginazione sociale,
- devianza,
- dispersione scolastica,
- rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia,

secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.

Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Articolo 3- Finalità dei servizi sociali ed educativi

Il Comune programma, progetta e realizza la rete degli interventi e dei servizi sociali ed educativi in forte sinergia con le disposizioni contenute nella programmazione sociale del Piano di Zona dell'Ambito distrettuale e del Distretto.

Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare, sociale, educativo e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione e ai soggetti disabili;
- favorire la fruizione dei servizi scolastici ed educativi da parte di minori in particolare quelli che si trovano in condizioni di svantaggio sociale, economico, fisico;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili e/o disabili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Articolo 4- La rete dell'unità di offerta

La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali.

Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.

Il Comune, di concerto con gli Ambiti distrettuali, riconosce e promuove la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità, oppure in risposta ai bisogni di conciliazione lavoro-famiglia.

Articolo 5 – Destinatari degli interventi e dei servizi

In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono agli interventi e servizi del Comune e alle reti delle unità d'offerta sociali, educative e socio sanitarie:

- a) i residenti nel Comune di Galbiate;
- b) i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi della normativa vigente (Dlgs 18 agosto 2015, n. 142 e s.m.i.), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti nel Comune di Galbiate, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;
- d) i minori italiani e stranieri residenti nel Comune di Galbiate o presenti in situazione di bisogno sul territorio comunale.

Approvato con Delibera C.C. n. del 7.02.2022

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

Per le persone temporaneamente presenti nel Comune di Galbiate si attivano interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale, comunicando preventivamente agli altri Comuni e agli stati competenti e richiedendo l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti, riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Articolo 6 - Accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato. Priorità e lista d'attesa

In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008 si accede alle prestazioni su domanda o per attivazione d'ufficio e in emergenza per pronto intervento assistenziale.

Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete degli interventi e delle unità di offerta sociali nel Comune di Galbiate le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.

Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.

Il Comune di Galbiate pone particolare attenzione, inoltre, nel rispetto delle risorse disponibili, anche a:

- a) nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori a carico;
- b) nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- c) nuclei familiari con soggetti disabili.

Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS)/l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST), l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, nell'ambito delle competenze in capo al Comune, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento, determinate da:

- a) non autosufficienza e disabilità;
- b) patologie sanitarie invalidanti;
- c) dipendenza;
- d) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza della maternità, dell'infanzia, della minore età.

Qualora il Servizio sociale del Comune non sia in grado, per ragioni contingenti legate all'indisponibilità di adeguate risorse economiche in bilancio, di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa secondo i seguenti criteri:

- assenza di rete familiare e amicale;
- famiglie mono-genitoriali;
- situazione di effettiva precarietà economica;
- famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

Gli indicatori di priorità di cui al precedente elenco saranno specificati ed eventualmente integrati da altri indicatori nelle parti relative ai singoli servizi descritti nel presente regolamento.

Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Nei casi di interventi ritenuti indifferibili ed urgenti il servizio, con provvedimento motivato, potrà essere comunque

Approvato con Delibera C.C. n. del 7.02.2022

attivato in deroga alla graduatoria, come definita nell'Allegato A – Criteri di valutazione del bisogno sociale.

PARTE SECONDA L'ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 7- L'accesso alla rete dei servizi

In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, il Comune di Galbiate realizza l'accesso ai servizi attraverso il servizio sociale comunale, competente per:

- a) garantire e facilitare l'accesso alla rete dei servizi sociali, educativi e sociosanitari;
- b) orientare il cittadino all'interno della rete dei servizi sociali, educativi e sociosanitari e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alle vigenti norme:

- il responsabile del procedimento, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 8 - Servizio sociale professionale

L'Assistente Sociale si connota come l'operatore che, con autonomia tecnica e professionale, interviene per la prevenzione e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio.

Tale funzione si estrinseca nei seguenti livelli:

- segretariato sociale risponde all'esigenza dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e alla conoscenza delle risorse sociali disponibili sul territorio in cui vivono, utili per affrontare esigenze personali, familiari nelle diverse fasi della vita;
- promozione e attivazione della comunità locale, finalizzata a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti;
- programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi: ha la funzione di rispondere in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, curarne la gestione, verificarne l'adeguatezza e il raggiungimento degli obiettivi preposti. L'Assistente Sociale parteciperà quindi alla concertazione e pianificazione dei servizi a livello comunale, distrettuale e di Piano di Zona;
- accompagnamento all'attivazione della domanda di cui all'Art. 9;
- presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione di un percorso di aiuto anche con il coinvolgimento di altre figure professionali.

Il cittadino può accedere al servizio sociale del Comune di Galbiate sia su appuntamento che durante l'orario di apertura al pubblico.

Articolo 9 - Attivazione su domanda

L'accesso ai servizi comunali avviene tramite presentazione di specifica domanda compilata su apposito modello da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, dalla

Approvato con Delibera C.C. n. del 7.02.2022

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

La domanda, debitamente sottoscritta, è acquisita dal Comune di Galbiate attraverso l'Ufficio Protocollo.

La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990¹.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento o informazione ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda per chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente.

Parimenti la domanda può essere integrata da parte dell'interessato con tutte le notizie, i dati e la documentazione che lo stesso ritenga utili ai fini della valutazione della propria richiesta.

Nelle successive parti del regolamento vengono specificati, per ciascuna tipologia di intervento e/o prestazione sociale, i requisiti di accesso e l'eventuale documentazione che l'interessato o chi ne fa le veci è tenuto a presentare a corredo dell'istanza.

Articolo 10- Attivazione d'ufficio

Il Servizio sociale comunale attiva d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
- d) segnalazioni da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzate a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione privi di rete parentale.

L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni purché non in forma anonima.

Articolo 11 - Istruttoria e valutazione del bisogno

Il Servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di assistenza informale;
- b) la situazione familiare in particolare la presenza di familiari giuridicamente tenuti agli alimenti in favore dell'interessato;
- c) il contesto abitativo e sociale;

¹"I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti".

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

- d) la situazione lavorativa;
- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- g) la disponibilità personale di risorse di rete;
- h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- i) la capacità di assumere decisioni;
- j) la capacità di aderire al progetto concordato.

La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento e in conformità al regolamento quadro per l'applicazione dell'ISEE.

La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Articolo 12 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

Il Servizio sociale informerà i richiedenti le prestazioni sociali agevolate delle facoltà che la normativa vigente (art. 433 c.c.) attribuisce loro rispetto alla possibilità di richiedere sostegno ai parenti tenuti agli alimenti.

In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6, comma 3 lett. b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7, comma 1 lett. e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) del D.P.C.M. 159/2013, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e adeguata istruttoria da parte del Servizio sociale, provvede nei casi di situazioni già in carico ai Servizi sociali:

- a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Nei casi di situazioni non in carico ai propri Servizi sociali, il Comune di Galbiate previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità.

L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 60 (sessanta) giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Articolo 13 - Progetto sociale e contratto sociale

Per "*progetto sociale*" si intende uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e l'Amministrazione comunale, nella figura dell'Assistente Sociale, definisce obiettivi, interventi, strategie operative al fine di:

- superare la situazione di difficoltà ed emarginazione;
- migliorare le condizioni di vita delle persone;
- prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.

Approvato con Delibera C.C. n. del 7.02.2022

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

Per raggiungere tali finalità si prevedono azioni dirette a:

- attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale;
- attivare, attorno al bisogno, sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri servizi, sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare l'efficacia delle risorse cercando di impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte;
- garantire alla persona la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici o di prestazioni, favorendo la pluralità dell'offerta.

In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, l'Assistente Sociale predispone il programma personalizzato di intervento, denominato "*contratto sociale*", concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.

Per la predisposizione del contratto sociale viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:

1. gli obiettivi del programma;
2. le risorse professionali e sociali attivate;
3. gli interventi previsti;
4. la durata;
5. gli strumenti di valutazione;
6. le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
7. le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'ISEE;
8. i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

Il procedimento si conclude con la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del Servizio sociale comunale e dell'interessato, o suo delegato, condizione imprescindibile all'avvio delle attività previste dal progetto.

Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

In caso di diniego lo stesso sarà opportunamente motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

L'adozione del provvedimento finale è di esclusiva competenza del Dirigente/Responsabile di Servizio.

Il procedimento amministrativo per la valutazione della domanda, se completa di tutta la documentazione richiesta, avrà la durata massima di 60 (sessanta) giorni dalla data di protocollazione della stessa.

Articolo 14 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, l'Assistente Sociale, sulla base delle informazioni disponibili, accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, previa assunzione dell'impegno di spesa da parte del Responsabile del Servizio, con provvedimento motivato.

Articolo 15 - Valutazione multidimensionale sociosanitaria

In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multidimensionale di carattere sociosanitario, il Servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e dei servizi specialistici territoriali, ne recepisce gli esiti secondo le intese esistenti con l' Agenzia di Tutela della Salute(ATS)/l' Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST), tutto ciò alla luce di quanto previsto da accordi territoriali e da intese conseguenti alle disposizioni regionali.

Anche nel caso di necessità di condivisione di informazioni, il Servizio sociale può chiedere ai servizi specialistici elementi necessari per il completamento della valutazione.

In questo caso il termine per la valutazione appropriata del bisogno richiederà un'estensione del tempo d'istruttoria che comunque non dovrà eccedere, di norma, i 60 (sessanta) giorni lavorativi.

Articolo 16 - Cessazione presa in carico

Il Servizio sociale comunale determina la cessazione della presa in carico della persona e/o del nucleo familiare a seguito di:

- a. raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- b. interruzione della collaborazione prevista nel progetto/contratto sociale;
- c. trasferimento della residenza.

In caso di cessazione della presa in carico l' Assistente Sociale dà opportuna informazione sia all'interessato che al Responsabile del Servizio mediante comunicazione scritta, anche al fine di eventuali adempimenti successivi.

Articolo 17 - Forme di tutela

Al fine di garantire il corretto esercizio dell'azione amministrativa e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso alle prestazioni, le persone richiedenti sono informate circa gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali.

Le modalità di attivazione delle forme di tutela (la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, ...) verranno adottate con successivo atto di Giunta Comunale/Responsabile del Servizio.

In ogni caso il Servizio sociale verificherà il contenuto della segnalazione o del reclamo e provvederà di conseguenza dando conoscenza all'interessato dell'esito della segnalazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di protocollo della comunicazione.

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati è finalizzato a:

- Raccogliere informazioni per garantire servizi volti alla tutela di soggetti in stato di bisogno.
 - Monitorare e programmare gli interventi svolti in ambito sociale, socio-educativo e socio-sanitario.
 - Attivare servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari richiesti da soggetti interessati (o loro rappresentanti legali).
 - Raccogliere informazioni/valutazioni sullo stato personale e familiare e attivare interventi su mandato
- Approvato con Delibera C.C. n. del 7.02.2022

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

dell'Autorità Giudiziaria

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l'eventuale rifiuto di conferire tali dati comporterà l'impossibilità di erogare qualsiasi tipo di servizio

Le attività svolte rientrano nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico (anche di natura rilevante) o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento o dell'adempimento di un compito di legge

Reg. UE 2016/679 art. 6 par 1 lett e)

Reg. UE 2016/679 art. 9 par 2 lett g) (per categorie di dati particolari)

Reg. UE 2016/679 art.6 par 1 lett c)

Gli interessati a cui si riferiscono i dati trattati dal Titolare sono soggetti in stato di bisogno e loro parenti e affini, soggetti che sono a conoscenza di situazioni di disagio coinvolti nelle attività del Titolare, soggetti richiedenti servizi in ambito socio-assistenziale, socio-educativo e socio-sanitario e loro rappresentanti legali.

I dati potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:

-Soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle specifiche finalità perseguite, di cui il Titolare si avvarrà come responsabili del trattamento.

-Soggetti privati che concorrono nei procedimenti istruiti dal Titolare nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

-Soggetti pubblici che operano con il Titolare in qualità di contitolari del trattamento per il perseguimento di finalità definite congiuntamente.

-Soggetti pubblici a cui il Titolare è tenuto a comunicare i dati per l'osservanza di obblighi di legge.

I dati saranno trattati da soggetti specificamente designati dal Titolare, debitamente autorizzati ed istruiti con le modalità ritenute da esso più opportune ai sensi dell'art. 2-quaterdecies D.Lgs. 106/2003.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate, tenuto conto rispetto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali.

Non è generalmente previsto il trasferimento di dati in paesi extra-europei. Qualora si rendesse necessario il trasferimento di dati in Paesi extra-UE, il Titolare assicura che tale trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dall'Unione Europea.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, nei casi previsti dalla legge, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, al diritto di ottenerne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di limitazione e opposizione al trattamento. I diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati ai riferimenti sopra indicati.

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

In caso di trattamenti di dati effettuato dietro prestazione di consenso da parte dell'interessato, questi ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata

Approvato con Delibera C.C. n. del 7.02.2022

sul consenso prestato prima della revoca.

I dati di contatto dell'autorità nazionale garante per la protezione dei dati personali sono disponibili all'indirizzo <https://www.garanteprivacy.it/>

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Galbiate che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: Telefono: 0341-241411 E-mail: comunegalbiate@comune.galbiate.lc.it Indirizzo PEC: galbiate@cert.legalmail.it

Articolo 19 - Rapporto con il cittadino e accesso agli atti

I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.

Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento comunale.

Le modalità di accesso agli atti e la relativa modulistica, ove non già adottate con altro regolamento specifico dell'ente, verranno approvate con successivo atto comunale.

PARTE TERZA

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISEE

Articolo 20 – Ambito di applicazione dell'ISEE

Facendo riferimento alle linee guida determinate da Regione Lombardia (delibera Giunta Regionale n. X/3210 del 26/02/2015) per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013 in Regione Lombardia, la disciplina dell'ISEE si applica agli interventi, ai servizi, alle prestazioni e unità d'offerta di seguito elencati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- erogazione di contributi economici (ad es. per integrazione del reddito familiare, per il sostegno al canone di locazione, per le agevolazioni tariffarie per servizi di pubblica utilità (utenze), per le prestazioni di assistenza domiciliare e i servizi connessi/integrativi (telesoccorso, lavanderia, pasti, trasporto), per le agevolazioni del trasporto scolastico di esclusiva competenza locale, per la fruizione di attività ricreative e culturali e di soggiorni climatici, per la concessione di prestiti sull'onore, per l'erogazione di buoni spesa, buoni pasto, ...);
- servizi residenziali notturni (es. ricoveri notturni, pensionati sociali, dormitori, centri di accoglienza, ...);
- servizi sociali diurni (centri diurni per persone in condizioni di fragilità, CSE, SFA, ...);
- erogazione di contributi economici per integrazione delle rette delle Unità d'offerta sociosanitarie (RSA, RSD, CSS, CDD, CDI, CAH, ...);
- erogazione di voucher/misure integrative rispetto a quelle erogate dalla Regione;
- servizio assistenza domiciliare minori;
- comunità educative;
- asili nido, micro-nido, centro prima infanzia e nido famiglia;
- servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia;
- scuole dell'infanzia;
- trasporto scolastico;
- mensa scolastica;

Approvato con Delibera C.C. n. del 7.02.2022

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

- servizi per l'anticipazione o il prolungamento dell'orario curricolare;
- erogazione di buoni servizio per agevolare la fruizione di nidi autorizzati al funzionamento, scuole dell'infanzia paritarie o altri servizi educativi convenzionati;
- contributi per acquisto libri di testo e borse di studio a favore degli studenti;
- altro (es. centri estivi, ludoteche, centri di aggregazione, laboratori, gite scolastiche, attività educative extracurricolari, ...).
-

Articolo 21 – Ambito di applicazione comunale dell'ISEE

Facendo riferimento all'art. 1 del Regolamento quadro di recepimento della disciplina dell' ISEE (DPCM 5/12/2013 n. 159) e s.m.i., questo Comune ha attivato i seguenti interventi/servizi:

- interventi di sostegno economico (Art. 23-29)
- inserimento in comunità su disposizione del Tribunale per i Minorenni Art. 31
- incontri protetti Art.32
- inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali senza provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Art.33
- Servizio di Assistenza Educativa domiciliare art 34
- Servizio di Assistenza Educativa Scolastica Art. 35
- Servizio di Refezione Scolastica Art. 36
- Servizio di Trasporto Scolastico Art. 37
- Asilo Nido Art.38
- Centro Prima Infanzia Art 39
- Servizio di Assistenza Domiciliare anziani e/o disabili Art.41
- Servizio di telesoccorso/teleassistenza Art. 42
- Servizio pasti a domicilio Art 43
- Servizio di trasporto alunni disabili in obbligo formativo Art 44
- Servizio di trasporto disabili adulti frequentanti centri diurni Art. 45
- Servizi Diurni per persone con disabilità (CSE-CDD-SFA-servizi Sperimentali-centro di Formazione Professionale) Art 46-48
- Interventi economici a sostegno della residenzialità degli adulti-disabili e anziani (Art. 49-60)

**PARTE QUARTA
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA**

Articolo 22 - Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi, da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato DPCM 159/2013 e s.m.i., il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio e, pertanto, dell'esigenza di assicurare un accesso ai servizi da parte del maggior numero di utenti richiedenti.

La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto degli equilibri di bilancio a definire:

- il costo del servizio;
- la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
- la quota minima di contribuzione posta a carico del cittadino;
- l'eventuale esenzione.

La Giunta Comunale stabilisce anche:

- l'ISEE finale,
- la struttura della contribuzione, optando per una delle seguenti modalità:
 - per fasce differenziate delle quote di compartecipazione (1),
oppure
 - secondo il metodo della progressione lineare (2).

Inoltre per alcuni servizi a domanda individuale (es. asilo nido, refezione scolastica, ecc.) possono essere previste differenziazioni dei costi tra i cittadini residenti e non residenti.

La contribuzione deve garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

In casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e valida motivazione, il servizio sociale può proporre una riduzione parziale o totale della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

Tale riduzione parziale o totale costituisce, di fatto, intervento di assistenza economica di cui alla parte quinta del presente regolamento.

Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del Servizio sociale, gli interventi e/o prestazioni sociali vengono comunque attivati, con riserva di avviare il procedimento per la contribuzione.

Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

Con successivo atto di Giunta Comunale/Responsabile del Servizio verranno individuate modalità di attivazione dei servizi, anche in caso di momentanea indisponibilità dell'ISEE del cittadino, sia perché in fase di elaborazione, sia perché ancora da richiedere qualora si tratti di interventi con carattere di urgenza.

**"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"**

La compartecipazione alla spesa del cittadino viene definita secondo due metodi di calcolo:

1. per metodo fasce differenziate, secondo la seguente ipotesi:

VALORE ISEE	COMPARTECIPAZIONE
da € 0 a € 5.500,00	15%
oltre € 15.500,00	100%

La Giunta Comunale definisce le fasce ISEE e le relative quote di compartecipazione, come pure le eventuali ulteriori agevolazioni.

2. per metodo progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{isee nucleo familiare} - \text{isee minimo}) \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima})}{(\text{isee massimo} - \text{isee minimo})} + \text{tariffa minima}$$

PARTE QUINTA INTERVENTI E SERVIZI DI NATURA ECONOMICA

Articolo 23 - Interventi di sostegno economico

Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a rimuovere le cause che determinano grave disagio economico, sociale e rischio di emarginazione.

Obiettivo dell'assistenza economica è quello di consentire alle persone di far fronte ai bisogni fondamentali, propri e del proprio nucleo familiare, condurre un'esistenza dignitosa, nonché favorire, laddove possibile, la permanenza dell'interessato nel proprio ambiente familiare e sociale.

Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un'esenzione o riduzione dal pagamento di determinati servizi, a seguito della definizione di progetto personalizzato e del relativo contratto sociale.

Gli interventi predisposti intendono comunque essere da stimolo all'autonomia personale, sostenendo le capacità individuali sulla base delle risorse personali, parentali e sociali.

Hanno diritto ad accedere agli interventi di assistenza economica:

- i residenti nel territorio comunale;

Approvato con Delibera C.C. n. del 7.02.2022

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

- i soggetti previsti dalla Legge Regionale 1/2000 (art. 4 commi 13 e 14) ² che siano in condizioni di comprovato disagio economico derivante da mancanza o inadeguatezza del reddito rispetto al soddisfacimento dei bisogni primari di vita del nucleo familiare.

Per l'accesso alle prestazioni di natura economica di cui al presente articolo viene individuato un indice economico di bisogno. Il Comune di Galbiate assume quale indice di bisogno il valore ISEE ordinario di € 5.500,00, con priorità di accesso a favore di quei soggetti inabili al lavoro (incollocabili al lavoro e per i quali non sia proponibile un progetto lavorativo) e che siano sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, laddove nessuno sia giuridicamente tenuto agli alimenti in loro favore.

I richiedenti con ISEE ordinario inferiore o uguale a € 5.500,00 possono accedere alla valutazione da parte del servizio competente.

Sono da considerare esclusi dall'intervento di assistenza economica i soggetti che presentino una delle seguenti condizioni:

- ISEE ordinario superiore a € 5.500,00;
- rifiutino di aderire all'eventuale proposta di progetto di intervento sociale formulata dal servizio (ovvero non collaborino nella definizione ed attuazione del progetto di intervento);
- siano in età lavorativa, iscritti al Centro per l'Impiego e rifiutino offerte di lavoro, salvo per documentati impedimenti di forza maggiore;
- non presentino la documentazione richiesta;
- in presenza di soggetti tenuti agli alimenti che di fatto provvedano o possano garantire il minimo vitale.

Per la determinazione del contributo si prende a riferimento il valore dell'Assegno Sociale INPS quale contributo massimo, rapportandolo al numero di componenti del nucleo familiare utilizzando la scala di equivalenza dell'ISEE.

L'entità del contributo assegnabile dovrà tenere conto delle agevolazioni di cui il soggetto beneficia o potrà beneficiare attraverso l'applicazione di normative nazionali, regionali, nonché da contributi che potrebbero derivare dal Comune e dalle Associazioni di volontariato e/o altri Enti.

I contributi erogati dal presente regolamento vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il PEG, approvate annualmente dalla Giunta Comunale dopo l'approvazione del bilancio.

Gli interventi economici di cui al presente regolamento non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare o della capacità del soggetto e della sua famiglia a produrre un reddito sufficiente al proprio mantenimento.

Articolo 24 – Tipologie degli interventi di Assistenza economica

Alla base dell'erogazione di qualunque intervento di assistenza economica vi sono il Progetto e il Contratto sociale predisposti dall'Assistente Sociale e condivisi dall'interessato.

² 1 L.R. n.1/2000

ART. 4 c.13: I residenti nei comuni della Lombardia, siano essi cittadini dell'Unione Europea o stranieri, sono destinatari delle prestazioni erogate dal sistema regionale dei servizi sociali, alle condizioni e sulla base dei requisiti e delle priorità stabilite dalla legislazione vigente e dalla programmazione regionale.

ART.4 c. 14: Le prestazioni sono assicurate altresì ai soggetti temporaneamente presenti nel territorio regionale, siano essi cittadini dell'Unione Europea o stranieri, allorché si trovino in condizioni di difficoltà o in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili, ferma restando la possibilità di rivalsa sugli obbligati per la copertura dei costi non direttamente sostenuti dall'utente. Resta comunque salvo quanto previsto dalla legge 6 marzo 1998, n.40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

Il progetto sociale è orientato alla promozione o al recupero dell'autosufficienza economica da parte della persona o della famiglia, anche attraverso la rimozione delle cause che hanno determinato l'eventuale venir meno delle condizioni di autonomia economica, evitando la dipendenza dal circuito assistenziale.

Il progetto sociale deve prevedere l'assunzione di impegni da parte del soggetto in ordine al miglioramento della propria situazione personale (es. condizione abitativa, gestione delle risorse), lavorativa (es. coinvolgimento in attività socialmente utili, di natura socio-occupazionale), sanitaria (es. presa in carico da parte di servizi specialistici), relazionale (es. promozione di contatti con volontari e reti di prossimità), sia a partire da richieste avanzate dall'interessato che da proposte del servizio.

L'attivazione di interventi economici finalizzati per i soggetti di età lavorativa non occupati e abili al lavoro, sono subordinati all'accettazione di eventuali proposte lavorative o socio-occupazionali anche a tempo determinato.

Qualora ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi, secondo la valutazione del Servizio sociale, il progetto sociale può prevedere, per il perseguimento degli obiettivi individuati, l'erogazione all'assistito di un contributo economico per tutta la durata del progetto che non potrà superare il periodo di mesi sei, eventualmente rinnovabili, di norma, di altri sei mesi, con la rivalutazione e condivisione del patto con l'utente.

Gli interventi di sostegno economico possono assumere le seguenti forme:

- a. finalizzati,
- b. straordinari,
- c. anticipazioni,
- d. indifferibili ed urgenti,
- e. buona spesa,
- f. agevolazioni tariffarie,
- g. contributi a tantum erogati mediante bando.

a. Finalizzati

Consiste nell'assegnazione di un contributo economico destinato al pagamento di spese quali ad esempio spese per utenze e bollette dei consumi di rete (gas, luce, acqua, etc.), spese per acquisto generi di prima necessità (canoni di affitto, farmaci, etc.), rette a carico dell'utente per la fruizione di servizi (SAD, mensa dipendenti o presso ristoranti convenzionati, rette asilo, trasporti, etc.), pagamento di imposte comunali, quote di contribuzione dovute al Comune per le prestazioni sociali.

b. Straordinari

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- a copertura di situazioni di bisogno di carattere eccezionale ed urgente di natura sociosanitaria non garantita dal Servizio Sanitario Nazionale (terapie particolari, protesi, trasporti, soggiorni, ricoveri in strutture particolari);
- come intervento iniziale a sostegno di nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali sono divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi eccezionali, gravi e non prevedibili;
- a copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la gran varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.
- per sostenere il reinserimento nel tessuto sociale ed in un ambiente di lavoro di individui emarginati.

c. Anticipazioni

Al fine di superare il più possibile soluzioni di pura assistenza e quando le difficoltà di natura finanziaria siano temporanee, l'Amministrazione Comunale può intervenire con anticipazioni invece che con contributi, nel rispetto

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

dei criteri di ammissibilità del presente Regolamento. In particolare tale strumento potrà essere utilizzato per situazioni con carico assistenziale molto oneroso. Il beneficiario, per usufruire delle anticipazioni, dovrà presentare dichiarazione circa le modalità di restituzione della somma anticipata.

d. Indifferibili ed urgenti

Per intervento economico indifferibile e urgente s'intende l'erogazione di un contributo economico - pari ad un valore massimo di € 100,00 - erogato una tantum con procedimento d'urgenza, al fine di evitare l'insorgenza di ulteriori problematiche. L'Assegnazione sarà effettuata dall'agente contabile all'uopo nominato.

e. Buono spesa

E' prevista l'assegnazione di "buoni spesa". L'assistente sociale può prevedere nel progetto sociale l'assegnazione di uno o più buoni spesa per l'acquisto di generi di prima necessità, da utilizzarsi presso fornitori individuati dall'ente con apposita procedura di gara.

f. Agevolazioni tariffarie

Nelle situazioni di disagio socio-economico di persone sole o nuclei familiari, potrà essere richiesta la riduzione o l'esenzione dal pagamento delle rette e delle tariffe per i servizi comunali.

Per dette agevolazioni si rinvia agli specifici regolamenti comunali/Distrettuali.

g. Contributi una tantum erogati mediante bando

Il Comune si riserva la facoltà di attivare interventi una tantum con appositi bandi.

I bandi verranno approvati dalla Giunta Comunale e fisseranno:

- la soglia ISEE di accesso;
- le modalità;
- i requisiti;
- l'importo massimo assegnabile
- le risorse complessive messe a bando.

Art. 25 - Modalità di erogazione

Gli interventi e/o benefici di natura economica sopraindicati possono essere erogati mediante:

- a) la corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario presso la Tesoreria Comunale ed eventualmente quietanzato da terzi;
- b) la corresponsione di una cifra in denaro con gestione da parte del Servizio sociale del Comune di Galbiate per conto del nucleo familiare indigente non in grado di provvedervi;
- c) la corresponsione dei buoni spesa per l'acquisto di generi di prima necessità o di buoni pasto da utilizzarsi presso la mensa comunale;
- d) la liquidazione diretta di fatture o bollette con mandato emesso a nome del beneficiario e direttamente a favore del creditore;
- e) l'esenzione da tariffe o tributi gestiti da altri Servizi dell'Amministrazione Comunale, in armonia con i vigenti regolamenti di settore in materia, mediante comunicazione dei nominativi degli aventi diritto ai competenti Servizi comunali.

Art. 26 – Modalità di presentazione della richiesta di intervento di assistenza economica

La domanda per l'erogazione di interventi di assistenza economica prevista dal presente regolamento deve essere presentata, su apposito modulo, presso il Servizio Sociale competente.

Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione ritenuta utile per attestare la situazione ed in particolare sono richiesti:

- dichiarazione ISEE ordinario o ISEE corrente di cui al DPCM 05.12.2013 n. 159 del nucleo familiare;
- autocertificazione da cui risulti la situazione personale e familiare del richiedente;
- redditi (si intendono sia i trattamenti economici soggetti ad IRPEF che quelli esclusi);
- eventuali ricevute di affitto o del mutuo per la prima casa;
- eventuali ricevute delle bollette delle utenze domestiche (gas, luce, acqua, telefono);
- ultima busta paga di ogni familiare occupato e/o modello Obis M;
- ultimo estratto conto bancario;
- se disoccupato iscrizione al Centro per l'Impiego;
- permesso/carta di soggiorno se dovuta;
- ogni altro documento ritenuto utile a comprovare eventuali spese straordinarie sostenute;
- documentazione e/o autocertificazione di eventuali interventi economici erogati da parte di altri Enti e/o Associazioni.

Le dichiarazioni sostitutive che riportano un valore ISEE uguale a 0 devono essere accompagnate dall'autocertificazione del richiedente, esplicitativa del profilo economico, personale e del nucleo di convivenza del dichiarante.

Qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche, il soggetto beneficiario di intervento di assistenza economica di cui al presente regolamento ha l'obbligo di aggiornare tempestivamente la certificazione rilasciata ai Servizi per consentire la corretta valutazione della situazione, pena la rivalutazione della situazione e l'eventuale possibilità del decadimento dal beneficio.

Art. 27 - Lista di attesa

Qualora il Servizio sociale del Comune abbia esaurito le disponibilità in Bilancio e, pertanto, non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati:

Indicatori	Valore
Interventi indifferibili e urgenti per rischio sociale elevato	30
Famiglie monogenitoriali	10
Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici e/o materiali da chiunque erogati	10
Primo accesso ai servizi	10
Accesso successivo al primo, con valutazione di disagio incolpevole	5
Presenza nel nucleo di persone non autosufficienti	10

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

Famiglie che stanno sostenendo un elevato carico assistenziale da molto tempo	10
Situazione di effettiva precarietà economica, valore ISEE:	
fino a € 1.000,00	5
da € 1.001,00 a € 3.000,00	4
da € 3.001,00 a € 4.500,00	3
da € 4.501,00 a € 6.000,00	2
da € 6.001,00 a € 7.500,00	1
oltre € 7.500,00	0
Presenza nel nucleo di minori	
anni 0-6	10
anni 7-14	7
anni 15-18	5
Assenza di rete familiare ed amicale	5

Art. 28 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del c.c., previo consenso del richiedente sono, ove possibile, contattati dall'Assistente Sociale che ha in carico il caso, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque verso il richiedente perché eserciti il suo diritto verso gli obbligati.

Art. 29 - Azione di rivalsa

I cittadini che abbiano fruito indebitamente di interventi economici da parte dell'Amministrazione Comunale sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito, fatte salve le eventuali conseguenze di carattere penale ai sensi degli artt. 316 ter e 640 bis del Codice Penale.

**PARTE SESTA
INTERVENTI E SERVIZI PER LE FAMIGLIE E I MINORI**

Articolo 30 - Ambito di intervento

Nell'ambito degli interventi rivolti ai minori e alla famiglia il Comune di Galbiate eroga i seguenti servizi:

- a. Servizio Tutela Minori, che comprende tutti gli interventi a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i minorenni, Tribunale ordinario e Procura della Repubblica);

Approvato con Delibera C.C. n. del 7.02.2022

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

- b. Servizio Penale Minori, che include tutte le attività e gli interventi da mettere in atto quando un minore viene denunciato per reati eventualmente commessi;
- c. Servizio Assistenza domiciliare minori e Assistenza educativa scolastica, che si rendono necessari a sostegno del progetto educativo a favore di minori con disagio o rischio di emarginazione o disabilità;
- d. Servizi di refezione scolastica e di trasporto scolastico;

I servizi del precedente capoverso possono anche essere erogati tramite conferimento alla gestione Associata Servizi alla Persona per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali in attuazione della L. 328/2000.

Articolo 31 – Inserimento in comunità su disposizione del Tribunale per i Minorenni

L'inserimento di un minore in comunità può essere disposto:

- con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni);
- con provvedimento della Pubblica Autorità, ex art. 403 del Codice Civile.

In ogni caso l'inserimento in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunga alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.

I destinatari di questo provvedimento possono essere:

- minori vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
- minori in stato di disadattamento, devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
- minori per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi;
- minori collocati con un genitore;
- minori in altre situazioni di pregiudizio.

L'inserimento del minore in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato che preveda i seguenti obiettivi:

- a. garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
- b. individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del minore;
- c. garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
- d. mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
- e. garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;

Approvato con Delibera C.C. n. del 7.02.2022

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

- f. prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;
- g. favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

In situazioni particolari, la permanenza del minore in comunità può essere protratta sino alla maggiore età così come, in ragione di eventi particolari quali la frequenza dell'ultimo anno di scuola superiore, l'estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, l'impossibilità di rientro in famiglia ecc.. può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età. In tal caso la permanenza è rapportata alla definizione di un progetto personalizzato, da realizzarsi entro tempi definiti e con la disponibilità dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

L'inserimento in struttura comunitaria, non prevede la compartecipazione da parte delle famiglie.

Articolo 32 – Incontri protetti

Sono definiti "protetti" gli incontri, previsti dall'Autorità Giudiziaria, che avvengono tra un minore ed uno o più dei suoi parenti alla presenza di un educatore presso un luogo che tuteli il minore nel suo diritto di visita e, nel contempo, verifichi se sussistono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali facilitando e sostenendo la relazione minori/genitori.

Tali incontri perseguono, infatti, la finalità di garantire e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i genitori e/o parenti a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido ed altre situazioni di grave e profonda crisi familiare.

Gli obiettivi degli incontri consistono nel:

- garantire il diritto di visita per genitori non affidatari di minori coinvolti in separazioni conflittuali o allontanati dal nucleo genitoriale naturale;
- garantire il diritto di relazione per minori coinvolti in procedure di allontanamento dai genitori naturali;
- contribuire, dove ve ne siano le condizioni, alla progettualità evolutiva rivolta alla relazione figure genitoriali-minori.

Le attività previste sono rivolte a sistemi famigliari entro i quali è interrotta o sospesa la relazione tra uno o più minori con i genitori naturali, ed è conseguentemente necessario realizzare contesti protetti che permettano l'incontro tra i minori e le figure genitoriali citate. Costituisce pre-requisito necessario per l'attivazione degli interventi la presenza di un provvedimento definitivo inoltrato dall'Autorità Giudiziaria al Servizio Sociale territorialmente competente, o la presenza di un progetto sociale che codifichi le caratteristiche degli incontri e che comprenda la definizione di un contratto d'intervento formalmente sottoscritto dall'assistente sociale di riferimento e dagli adulti implicati (genitori, genitori affidatari, parenti, operatori sociali incaricati per attività socioeducative nei confronti dei minori e/o del sistema familiare).

Il servizio è attivabile anche dal Servizio sociale su richiesta di entrambi i genitori, in questo caso il costo del servizio è a carico dei genitori, solo in presenza di un ISEE superiore a € 15.500,00.

Articolo 33 – Inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali senza provvedimento dell'Autorità Giudiziaria

Approvato con Delibera C.C. n. del 7.02.2022

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

Il Comune promuove il diritto, di ogni minore, di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano le misure alternative previste dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.

La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione con la famiglia d'origine.

Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:

- garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
- recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare.

I destinatari degli interventi sono i minori con gravi difficoltà personali/familiari, carenze socio culturali, relazionali, a rischio di dispersione scolastica.

L'Assistente Sociale deve predisporre, dopo opportuna verifica della sostenibilità della spesa, un progetto quadro di inserimento che dovrà essere condiviso con la famiglia e i servizi specialistici territoriali.

Lo stesso dovrà essere monitorato e verificato a scadenze periodiche.

Se l'inserimento del minore è presso una Comunità terapeutica, l'onere della quota sociale spetta di norma alla famiglia.

Articolo 34 – Servizio di assistenza domiciliare educativa

L'assistenza domiciliare ai minori (ADM) nell'ambito familiare si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore, in attuazione dell'art. 22), comma 2 lett. c) della Legge 8 novembre 2000, n. 328.

Finalità del servizio è il lavoro con il nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:

- a. favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
- b. favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
- c. favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo;
- d. offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
- e. monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.

In base al progetto sociale ed educativo il servizio può essere svolto anche con gruppi omogenei di minori e al di fuori del proprio domicilio.

Il Servizio non prevede costi a carico delle famiglie.

Approvato con Delibera C.C. n. del 7.02.2022

Articolo 35 – Servizio di assistenza educativa scolastica

L'Assistenza Educativa Scolastica (AES) è un servizio educativo rivolto ad alunni con disabilità accertata ed in possesso della diagnosi funzionale (che esplicita la necessità di un affiancamento educativo), che frequentano le scuole dell'infanzia, gli istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, la cui finalità è favorire il processo di inclusione previsto nel percorso formativo e scolastico.

L'AES rappresenta un supporto al processo educativo e di inclusione degli alunni, con attenzione al processo relazionale.

Il mandato del servizio di AES si attua attraverso le seguenti azioni:

- a. accogliere e valutare le richieste provenienti dal territorio (scuola, famiglia, servizi);
- b. verificare ed attivare le risorse nei limiti disponibili;
- c. partecipare alla stesura del Progetto Educativo Individualizzato (PEI) dell'alunno insieme alla Scuola e alla famiglia;
- d. attuare e monitorare il Progetto Educativo Individualizzato dell'alunno, al fine di contribuire all'accrescimento delle autonomie personali, delle competenze scolastiche e delle abilità sociali;
- e. permettere all'alunno di acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità, capacità o limiti in relazione al processo di apprendimento, all'interno del percorso di integrazione scolastica e sociale;
- f. sostenere l'alunno nel riconoscimento della propria identità di ruolo all'interno del percorso di integrazione scolastica e sociale.

L'Assistenza educativa scolastica per gli alunni con disabilità accertata, non prevede la compartecipazione da parte delle famiglie.

Articolo 36 -Servizio di refezione scolastica

Il Comune fornisce il servizio di refezione scolastica, a domanda individuale, presso le scuole presenti sul territorio comunale compatibilmente alla capienza dei posti autorizzati.

Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico.

Nel caso di somministrazione di diete speciali non sono addebitati alle famiglie oneri aggiuntivi in caso di patologie alimentari, allergie e intolleranze, scelta religiosa, scelta etica.

Le quote di compartecipazione al costo del Servizio sono definite dalla Giunta Comunale con apposita delibera, nella quale possono essere stabilite eventuali riduzioni/agevolazioni a favore delle famiglie.

Articolo 37 - Servizio di trasporto scolastico

Il Servizio di trasporto scolastico risponde alla necessità di consentire l'assolvimento dell'obbligo scolastico di quei bambini i cui genitori per difficoltà di ordine oggettivo non possono raggiungere la sede scolastica.

E' possibile estendere il servizio di trasporto scolastico anche agli utenti non residenti purché lo stesso avvenga nell'ambito dei consueti tragitti scolastici all'interno del territorio comunale.

Le quote di compartecipazione al costo del servizio sono definite dalla Giunta Comunale.

Approvato con Delibera C.C. n. del 7.02.2022

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

Gli utenti residenti non in grado di corrispondere la propria quota di contribuzione al costo del servizio per temporanee situazioni di disagio economico o sociale, possono rivolgersi al Servizio sociale comunale per definire – dopo opportuna indagine sociale svolta dall'Assistente Sociale – un programma individualizzato in conformità a quanto disposto nella Parte Quinta.

Non sono previste esenzioni.

Articolo 38 – Asilo nido

Art.38.1- TITOLARITA'

Il Comune di Galbiate è titolare del Servizio Asilo Nido "E. Alessandrini" ubicato in Via Alessandrini n. 3

Il Servizio Asilo Nido è gestito, in concessione, dall'Impresa Sociale Consorzio Girasole di Lecco mediante la Cooperativa Sociale "Sineresi" di Lecco.

L'Asilo Nido è accreditato quale unità di offerta sociale garantendo il rispetto degli standard strutturali ed organizzativi previsti dalle normative regionali in materia di accreditamento.

Art. 38.2- FINALITA'

L'Asilo Nido è un servizio socio-educativo, atto a favorire il benessere psico-fisico e la socialità dei bambini di età compresa tra i sei mesi e i tre anni e a collaborare con le famiglie alla crescita e formazione dei bambini piccoli nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

La finalità principe è la realizzazione di un contesto ludico e relazionale accogliente e qualificato, dove il bambino possa trovarsi a proprio agio, agire da protagonista assieme ad altri bambini, arricchire il proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze nonché incontrare e ricercare nuovi affetti e persone.

L'Asilo Nido si propone, altresì, come punto di incontro per bambini ed adulti attraverso la promozione di attività a sostegno della genitorialità, concorrendo alla prevenzione soprattutto in direzione delle situazioni di vita familiare problematiche.

Ai bambini diversamente abili offre adeguati supporti ed interventi mirati a favorirne lo sviluppo complessivo.

L'asilo nido persegue il raccordo con la scuola dell'infanzia fondato sulla riflessione e sul confronto comune di metodi e di contenuti onde costruire un percorso condiviso nel rispetto delle esigenze delle diverse età.

L'attività educativa è fondata sulla progettazione e sulla programmazione quale metodo di lavoro che prevede una scelta mirata di obiettivi, contenuti e metodologie adeguati ed aperti alla realtà ed ai suoi cambiamenti nonché sulla scelta degli strumenti per verificare gli esiti e l'efficacia dell'azione educativa.

Art. 38.3- CAPACITA' RICETTIVA

I posti a disposizione e autorizzati sono 34 incrementabili del 20% e sono prioritariamente riservati ai bambini residenti nel Comune di Galbiate.

I bambini ammessi al Nido verranno suddivisi in gruppi di appartenenza, tenendo in considerazione sia le caratteristiche di sviluppo dei bambini, sia la disponibilità di posto nei gruppi.

Art 38.4 DESTINATARI

Sono ammessi all'Asilo Nido senza distinzione di sesso, diversa abilità, nazionalità e condizioni economiche le bambine ed i bambini dai sei mesi fino ai tre anni di età. I bambini una volta ammessi hanno diritto a

Approvato con Delibera C.C. n. del 7.02.2022

frequentare l'asilo nido fino al termine dell'intero ciclo e anche dopo il compimento del terzo anno, se avvenuto entro l'anno educativo in corso.

E' possibile, su segnalazione di figure tecniche sanitarie, prorogare di uno al massimo due anni la permanenza all'Asilo Nido di bambini diversamente abili.

Per i bambini diversamente abili, non residenti a Galbiate, la cui diagnosi funzionale attesti la necessità di un rapporto educativo individualizzato, l'ammissione degli stessi è subordinata alla disponibilità di posti e all'impegno formale da parte del Comune di residenza a garantire l'assistenza educativa.

Art 38.5- DOMANDA DI ISCRIZIONE

Tutte le domande d'iscrizione devono essere presentate presso il servizio, redatte su apposito modulo (scaricabile dal sito del Comune di Galbiate e del Gestore) e sottoscritte da almeno un esercente la responsabilità genitoriale.

Le domande di iscrizione al servizio possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno.

La graduatoria per il nuovo anno scolastico viene chiusa al 31 maggio dell'anno scolastico in corso. Entro la fine del mese di Giugno le famiglie vengono informate della loro posizione in graduatoria (stilata secondo il punteggio ottenuto dai criteri indicati nell'allegato A).

Le famiglie si impegnano a pagare, a conferma dell'iscrizione la quota definita e comunicata dall'Ente gestore.

Per i bambini che già frequentano l'asilo nido non è necessario ripresentare domanda di ammissione per gli anni educativi successivi. E' invece fatto obbligo di comunicare l'eventuale non frequenza per il successivo anno educativo entro il maggio precedente.

Qualora i servizi fossero completi è comunque possibile inserirsi in una lista d'attesa, a seguito di punteggio assegnato (Allegato 1), acquisendo il diritto di priorità per i futuri inserimenti.

La lista d'attesa è visionabile, previa richiesta, presso il nido.

Art. 38.6- INSERIMENTI

L'inserimento dei bambini alla frequenza del Nido viene effettuato in qualsiasi momento nel corso dell'anno fino a concorrenza dei posti disponibili. Nel caso di ritiro di un bambino si provvede alla sostituzione sino all'esaurimento della lista d'attesa dei richiedenti.

Per favorire un inserimento sereno è indispensabile la presenza dei genitori o di altra figura parentale idonea per il primo periodo di permanenza del bambino al Nido, secondo modalità concordate con il personale educativo tenuto conto delle esigenze del bambino.

Sono previste deroghe alla graduatoria nel caso d'inserimenti dei bambini per casi sociali a seguito di segnalazione dell'Assistente Sociale del Comune di Galbiate.

E' requisito obbligatorio per accedere al Servizio l'adempimento all'obbligo vaccinale secondo la legge n. 119 del 31 luglio 2017 e s.m.i.

Art. 38.7- CALENDARIO E ORARIO DI FREQUENZA

Approvato con Delibera C.C. n. del 7.02.2022

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

L'Asilo Nido è aperto per un totale di 205 giorni per anno educativo, dal primo di settembre a fine luglio con possibili interruzioni nei periodi di festa del Natale e della Pasqua e per tutto il mese di agosto. Il calendario viene definito annualmente e comunicato alle famiglie.

Le famiglie possono scegliere la fascia oraria di frequenza che meglio risponde alle proprie esigenze tra quelle sotto previste:

FASCIA	ENTRATA	USCITA
Tempo Pieno	7,30-9,30	16,00-17,00
Tempo pieno prolungato		17,00-18,00
Part time mattino	7,30-9,30	12,30-13,30
Part time pomeriggio	12,00-13,00	17,00-18,00
Part time alternato	7,30-9,30 12,00-13,00	12,30-13,30 17,00-18,00

E' possibile per chi frequenta con fascia part-time mattino o pomeriggio, previo accordo con il servizio e solo se le condizioni organizzative del servizio lo permettono, chiedere l'inversione saltuaria tra le due fasce di frequenza.

E' possibile la modifica della fascia di frequenza, su richiesta all'Ente Gestore e in base alle effettive disponibilità.

Per i bambini che frequentano il Nido nella fascia part-time sarà possibile, previo accordo con il servizio e solo se le condizioni organizzative del servizio lo permettono, prolungare la permanenza oltre l'orario stabilito tramite l'acquisto di ore aggiuntive, di fronte a particolari esigenze delle famiglie.

Tutte le suddette variazioni vanno richieste tramite compilazione di appositi moduli forniti dal servizio.

Art 38.8- FREQUENZA E DIMISSIONI

La famiglia del bambino può in qualsiasi momento rinunciare al posto presentando dichiarazione con apposito modulo alla coordinatrice del Nido. Tale comunicazione deve essere presentata 30 giorni prima dell'effettiva dimissione. La mancata osservanza del preavviso di 30 giorni comporta il pagamento dei giorni eccedenti il termine della frequenza.

Si fa luogo a dimissioni d'ufficio per il mancato versamento nei termini precitati, di due rette mensili consecutive dopo il sollecito scritto alla regolazione e con recupero coattivo delle quote dovute.

I bambini vengono di norma dimessi quando è previsto il passaggio alla Scuola dell'Infanzia; qualora ciò non fosse possibile al compimento del terzo anno, i bambini possono rimanere al Nido fino all'apertura del nuovo anno scolastico.

Si precisa che non è possibile il mantenimento del posto per l'anno successivo in caso di dimissioni dal servizio durante il periodo estivo.

Art. 38.9- ALLONTANAMENTO E RIAMMISSIONE DEI BAMBINI

Il bambino verrà allontanato dal personale del Nido quando presenti:

Approvato con Delibera C.C. n. del 7.02.2022

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

FEBBRE (38,5 RETTALE)

il bambino viene allontanato.

Può rientrare se sfebbrato.

CONGIUNTIVITE

Il bambino viene allontanato in presenza di occhio arrossato e secrezione purulenta.

Viene riammesso in assenza completa di secrezione.

DISSENTERIA – VOMITO

Il bambino viene allontanato dopo 3 episodi in 3 ore.

Deve rimanere a casa il giorno successivo all'allontanamento.

ESANTEMA

Il bambino viene allontanato in presenza di esordio improvviso e non altrimenti motivato da patologie preesistenti.

Per tutti i casi sopra citati non è richiesto il certificato medico. E' necessario, per la riammissione al nido, che il genitore autocertifichi di essersi attenuto a quanto indicato dal medico curante. Il pediatra fornirà chiarimenti sulla prognosi, indicando per quanto tempo è opportuno che si protragga il periodo di allontanamento dalla comunità.

Art. 38.10- TARIFFE DEL SERVIZIO

La determinazione delle rette mensili da parte dell'utenza nonché le riduzioni/agevolazioni previste spetta alla Giunta Comunale la quale annualmente, di norma prima dell'approvazione del bilancio annuale di previsione, stabilisce il valore minimo e massimo delle rette mensili per ciascuna fascia di frequenza e le fasce I.S.E.E. soggette a riduzioni/agevolazioni.

Inoltre la Giunta Comunale determina la quota di frequenza dei servizi/progetti integrativi o a valenza sperimentale.

Le famiglie che utilizzano il servizio concorrono quindi al costo del medesimo attraverso il pagamento mensile di una retta, diversificata per ciascuna fascia di frequenza, stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Per i residenti la retta mensile è calcolata in base al valore dell'attestazione I.S.E.E. per minorenni (Indicatore Situazione Economica Equivalente – DPCM 159/2013) presentata.

In caso di mancata dell'attestazione I.S.E.E. viene automaticamente applicata la retta massima per la fascia frequentata.

La quota pasto non è soggetta a riduzione ed è inclusa nella retta mensile.

Le agevolazioni in relazione all'I.S.E.E. non vengono applicate ai non residenti che usufruiscono del servizio, i quali concorreranno al costo dello stesso con rette massime.

La domanda di riduzione della retta corredata dall'attestazione Isee deve essere presentata entro il 15 agosto.

Laddove l'ammissione o la dimissione dall'Asilo Nido avviene in corso del mese, la retta mensile è determinata addebitando i soli giorni effettivi di presenza dei bambini al Nido

Approvato con Delibera C.C. n. del 7.02.2022

Non è prevista la decurtazione della retta in caso di assenza dal servizio.

In caso di assenza per malattia che si protragga oltre i 30 giorni verrà applicata una decurtazione del 50% sulla retta.

E' prevista la riduzione della retta mensile del 50% per il secondo figlio frequentante.

Art. 38.11- L'ASSEMBLEA DELLE FAMIGLIE

L'Assemblea delle famiglie è composta dai genitori dei bambini frequentanti il nido.

L'assemblea delle famiglie è convocata almeno una volta all'anno dall'Ente Gestore in accordo con il Comune. Può essere convocata a seguito di richiesta scritta da parte di almeno 15 genitori o proposta dall'Amministrazione Comunale

Si riunisce per proporre, discutere, approfondire e condividere l'offerta formativa e le scelte del servizio. Svolge attività consultiva, di confronto e di indirizzo sulle problematiche del servizio.

Art. 38.12- IL PERSONALE

Il personale è individuato tenendo in considerazione i parametri indicati dalla DGR 2929/2020 e dalla normativa di riferimento attualmente in vigore sia per ciò che concerne gli standard qualitativi attinenti alla formazione professionale, alla formazione permanente e allo standard quantitativo del rapporto educatori/bambini.

Art. 38.13- CARTA DEL SERVIZIO

I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano. La Carta del Servizio è un documento che permette di conoscere i principi che ispirano l'erogazione del servizio, l'organizzazione, le modalità di funzionamento dell'Asilo Nido e la qualità misurabile secondo standard predefiniti. La Carta del Servizio è reperibile presso l'Asilo Nido.

ALL A) CRITERI PER LA GRADUATORIA ASILO NIDO

TIPOLOGIA	PUNTEGGIO
Bambini portatori di handicap	3
Figli conviventi di genitori lavoratori nubili/celibi, vedove/i, separati, divorziati	2
Scelta frequenza tempo pieno	2
Figli con entrambi i genitori conviventi lavoratori	1

Viene riservata la priorità alle famiglie che devono inserire un secondo bambino al nido mentre è già frequentante il primo figlio.

A parità di punteggio, si considererà la data di presentazione della domanda al Servizio.

Articolo 39 – CENTRO PRIMA INFANZIA

Art.39.1- TITOLARITA'

Il Comune di Galbiate è titolare del Servizio Centro Prima Infanzia "La Nave Gialla" ubicato in Via Alessandrini n. 3

Il Servizio è gestito, in concessione, dall'Impresa Sociale Consorzio Girasole di Lecco mediante la Cooperativa Sociale "Sineresi" di Lecco.

Art. 39.2- FINALITA'

Il centro ludico per la prima infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, e ai loro genitori, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, garantendo il diritto all'inserimento e alla integrazione dei bambini diversamente abili.

Concorre inoltre a sostenere la coppia genitori-figli nel rinforzo della relazione emotiva-affettiva, mediante lo strumento del gioco

Sono assicurate le prestazioni che consentano il perseguimento delle seguenti finalità:

- sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- cura dei bambini che richieda un affidamento quotidiano e continuativo a figure professionali, diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare;
- formazione e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.

Sono assicurati, durante la permanenza del bambino nella struttura, i servizi di igiene del bambino, il servizio di cura e sorveglianza continuativa del bambino, lo svolgimento del progetto educativo che preveda attività educative e attività ludico espressive, le attività ricreative di gruppo.

Art. 39.3 - Capacità ricettiva

Il Centro Prima Infanzia di Galbiate ha una capacità ricettiva di 22 posti.

Art. 39.4 - Destinatari

Il Centro Prima Infanzia di Galbiate accoglie bambini residenti a Galbiate dai 18 ai 36 mesi, salvo casi particolari segnalati dai servizi sociali, ed ogni volta valutati.

La modalità di inserimento del bambino che presenta una disabilità verrà concordata congiuntamente dai genitori, dal Coordinatore del Centro e dagli operatori specialisti che supportano la famiglia.

Art. 39.5 - Organizzazione del servizio e fasce di frequenza

Il Centro Prima Infanzia è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

E' possibile scegliere tra i seguenti moduli di frequenza:

- 3 giorni

Approvato con Delibera C.C. n. del 7.02.2022

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

- 5 giorni

L'ingresso e l'uscita dei bambini è articolato nelle seguenti fasce:

- ingresso :dalle 8.00 alle 8.30
- uscita :dalle 11.30 alle 12.00

L'attività del servizio è sospesa nel periodo natalizio e pasquale limitatamente ai giorni di festa e normalmente nel mese di agosto.

Art. 39.6- Bacino d'utenza e iscrizioni

Il Centro Prima Infanzia è riservato alle famiglie residenti nel Comune di Galbiate e , su disponibilità di posti, a tutte le famiglie residenti in altri Comuni.

La domanda di ammissione deve essere presentata, dopo la nascita del bambino, direttamente presso il Centro Prima infanzia.

Al momento dell'iscrizione i famigliari compileranno un apposito modulo nel quale indicheranno i dati relativi ai genitori, al bambino e segnaleranno il periodo nel quale intendono effettuare l'inserimento e il modulo di frequenza scelto e verseranno una quota di iscrizione.

Art. 39.7- Ammissione e graduatoria

La data di presentazione della domanda è criterio di collocamento in graduatoria.

Su segnalazione del servizio sociale può essere riservata priorità all'ingresso rispetto alla lista d'attesa.

Art. 39.8 - Programmazione degli inserimenti

La programmazione degli inserimenti sarà formulata tenendo in considerazione i criteri di priorità di cui all'articolo 39.7.

Per quei posti che si libereranno in seguito a dimissioni anticipate, potranno essere effettuati inserimenti in corso d'anno.

Art. 39.9 - Frequenza e dimissioni

La famiglia del bambino può in qualsiasi momento rinunciare al posto presentando dichiarazione con apposito modulo alla coordinatrice del Centro Prima Infanzia. Tale comunicazione deve essere presentata 30 giorni prima dell'effettiva dimissione. La mancata osservanza del preavviso di 30 giorni comporta il pagamento dell'intera retta mensile.

Si fa luogo a dimissioni d'ufficio per il mancato versamento nei termini precitati, di due rette mensili consecutive dopo il sollecito scritto alla regolazione e con recupero coattivo delle quote dovute.

I bambini vengono di norma dimessi quando è previsto il passaggio alla Scuola dell'Infanzia.

Art. 39.10 - Allontanamento e riammissione dei bambini

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

Il bambino verrà allontanato dal personale del Centro Prima Infanzia quando presenti:

FEBBRE (38,5 RETTALE)

il bambino viene allontanato.

Può rientrare se sfebbrato.

CONGIUNTIVITE

Il bambino viene allontanato in presenza di occhio arrossato e secrezione purulenta.

Viene riammesso in assenza completa di secrezione.

DISSENTERIA – VOMITO

Il bambino viene allontanato dopo 3 episodi in 3 ore.

Deve rimanere a casa il giorno successivo all'allontanamento.

ESANTEMA

Il bambino viene allontanato in presenza di esordio improvviso e non altrimenti motivato da patologie preesistenti.

Per tutti i casi sopra citati non è richiesto il certificato medico. E' necessario, per la riammissione al nido, che il genitore autocertifichi di essersi attenuto a quanto indicato dal medico curante. Il pediatra fornirà chiarimenti sulla prognosi, indicando per quanto tempo è opportuno che si protragga il periodo di allontanamento dalla comunità.

Art. 39.11 - Inserimento

Il momento dell'inserimento è preceduto da uno o più incontri tra il personale educativo ed i famigliari al fine di concordare tempi e modalità dell'inserimento stesso. Tali incontri saranno effettuati presso il Servizio.

Durante l'inserimento è prevista la partecipazione di un familiare, la cui presenza - nelle modalità e nei tempi - verrà concordata e definita con l'educatrice di riferimento.

Al momento dell'inserimento i genitori dovranno compilare la modulistica predisposta dal servizio.

E' requisito obbligatorio per accedere al Servizio l'adempimento all'obbligo vaccinale secondo la legge n. 119 del 31 luglio 2017 e s.m.i.

Art. 39.12 - Il personale

Il personale è individuato tenendo in considerazione i parametri indicati dalla DGR 20588/2005 e dalla normativa di riferimento attualmente in vigore sia per ciò che concerne gli standard qualitativi attinenti alla formazione professionale, alla formazione permanente e allo standard quantitativo del rapporto educatori/bambini.

PARTE SETTIMA
INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE, DISABILI E SOGGETTI FRAGILI

Articolo 40 - Ambito di intervento

Nell'ambito degli interventi rivolti alle persone anziane, alle persone disabili e ai soggetti fragili, il Comune di Galbiate eroga i seguenti servizi:

- a. Servizio di Assistenza Domiciliare;
- b. Servizio di teleassistenza;
- c. Trasporto urbano ed extra-urbano per persone disabili a scuole in obbligo formativo e oltre l'obbligo
- d. Servizi diurni per persone con disabilità;
- e. Centro di Formazione Professionale Polivalente.

I servizi del precedente capoverso possono anche essere erogati tramite l'Impresa Sociale Consorzio Girasole di Lecco per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali in attuazione della L. 328/2000.

Articolo 41 – Servizio di Assistenza domiciliare anziani e/o disabili

DEFINIZIONE-FINALITA'

Il servizio di assistenza domiciliare è un insieme di prestazioni socio-assistenziali svolte presso l'abitazione dell'utente ed è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o persone con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.

PRESTAZIONI

Il Servizio di Assistenza Domiciliare, in base al progetto individualizzato, prevede i seguenti interventi:

- igiene personale totale o parziale
- mobilitazione
- preparazione e somministrazione pasti
- indicazioni per l'uso di attrezzature per lavarsi, vestirsi, camminare, ecc.
- segnalazione agli operatori sanitari e sociali di anomalie evidenziate nel corso delle attività prestate
- interventi tesi a ridurre la situazione di solitudine/isolamento, quali la compagnia/conversazione, l'aiuto nel favorire le relazioni familiari, informazioni circa i servizi/associazioni presenti sul territorio
- coinvolgimento dei parenti e dei vicini nel progetto di aiuto
- accompagnamento dell'utente a visite, acquisti, ecc. (quando non è presente un supporto parentale)
- disbrigo di pratiche extra-domiciliari (spesa, farmacia, ecc.)
- indicazioni sulle corrette norme igienico-sanitarie da adottare

Approvato con Delibera C.C. n. del 7.02.2022

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

- aiuto per il governo dell'alloggio e per le attività domestiche (con particolare riferimento agli spazi destinati a funzioni primarie: camera da letto, bagno, cucina)

- cambio e lavaggio della biancheria

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Possono usufruire del Servizio tutti i cittadini residenti nel Comune che si trovino:

- In stato di malattia o invalidità, che comporti la necessità di aiuto da parte di altre persone, per il periodo necessario;
- Non dispongano di sufficiente assistenza familiare;
- Vivano in famiglia, ma con grave situazione di disagio;
- Si trovino in particolari situazioni di bisogno

Possono fruire del Servizio anche le persone non residenti (temporaneamente soggiornanti nel Comune) laddove l'articolazione degli interventi a loro favore non arrechi disagi agli interventi a favore dei residenti. Il costo del Servizio sarà interamente a loro carico.

PERSONALE-ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione del Servizio è di competenza del Settore Servizi Sociali, si articola e si sviluppa attraverso i suoi uffici e si avvale delle seguenti figure professionali:

- a. Assistente Sociale (A.S.), la cui attività consiste nell'accogliere il bisogno dell'utente, nello svolgere una valutazione della situazione per individuare bisogni e risorse, nel progettare un intervento di aiuto, nel monitorare la situazione, nel coordinamento del personale A.S.A., nel curare l'aggiornamento dei dati (anche sanitari) relativi all'utente, nell'attivare le risorse delle rete;
- b. Ausiliario Socio-Assistenziale (A.S.A.)/ Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) la cui attività consiste nel realizzare attivamente gli interventi concordati nel Progetto di aiuto, nel monitorare la situazione, nel riportare le proprie valutazioni/proposte negli incontri di equipe.

REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE

I requisiti e i criteri di valutazione per l'accesso al Servizio sono:

- 1) composizione del nucleo familiare: vengono privilegiate le richieste di persone che vivono sole o sono inserite in nuclei familiari dove i componenti non sono in grado, per diverse motivazioni (età, numero di componenti, disabilità, ecc) di offrire l'assistenza necessaria;
- 2) gravità della condizione socio-economica e psico-fisica: si privilegiano le persone che vivono in condizioni socio-economiche precarie e che presentano una situazione psico-fisica grave;
- 3) fruizione di altri servizi pubblici e/o privati: si privilegiano gli utenti che non usufruiscono di altri servizi e che versano in condizioni di isolamento personale e sociale.

MODALITA' DI ACCESSO

L'accesso al Servizio è subordinato alla presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato o di un familiare o rappresentante legale, oppure a seguito di segnalazione di altri Enti, di Associazioni di volontariato o di privati cittadini, previa accettazione da parte dell'interessato, al Comune di residenza.

La fruizione del Servizio necessita in ogni caso dell'assenso scritto da parte dell'interessato o di un familiare o del rappresentante legale.

L'Assistente Sociale del Comune incontra la persona/famiglia per conoscere la situazione e valutare il bisogno e conseguentemente l'attivazione del Servizio;

Approvato con Delibera C.C. n. del 7.02.2022

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

DURATA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni del SAD sono erogate per una durata determinata dalle esigenze e dalle necessità dell'utente ed in relazione al Progetto individuale; qualora le condizioni, che avevano determinato l'ammissione al servizio, siano mutate o superate, si procede alla modifica o alla sospensione delle prestazioni, in accordo con l'utente.

La durata delle prestazioni offerte al singolo utente non può, di norma, superare le due ore giornaliere, salvo casi particolari ed eccezionali per i quali si potrà elevare tale limite, secondo le seguenti modalità:

- l'utente o i familiari dell'utente presentano richiesta scritta, specificandone le motivazioni;
- l'A.S. valuterà la richiesta e se ritenuto necessario autorizzerà l'aumento di ore giornaliere per un periodo massimo comunque non superiore a 30 giorni.

CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio di Assistenza Domiciliare può cessare in caso di:

- rinuncia scritta dell'utente, di un familiare o del Legale Rappresentante;
- ricovero definitivo presso un Istituto;
- qualora vengano meno i requisiti d'ammissione al Servizio (modifica della situazione personale/familiare, miglioramento delle condizioni di salute, ecc.);
- qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale addetto al Servizio (molestie, aggressioni anche verbali, minacce, ecc.);
- qualora l'utente si assenti più di tre volte nell'orario del Servizio, senza avere preventivamente avvertito l'Assistente Sociale o l'A.S.A.;
- qualora l'utente non corrisponda il pagamento della quota oraria a suo carico, dopo un primo sollecito scritto e l'inutile decorso di trenta giorni.

DIRITTI E DOVERI DELL'UTENZA

I rapporti tra il personale e i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e dignitoso e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

Per un miglior svolgimento del Servizio, l'utente deve attenersi a quanto segue:

- confermare mensilmente le prestazioni che gli vengono fornite, firmando su apposito modulo;
- avvertire l'Assistente Sociale nei casi di temporanea assenza dal proprio domicilio;
- non richiedere al personale prestazioni fuori dall'orario di servizio, né prestazioni non previste nel piano Individualizzato di Intervento (eventuali modifiche dell'orario e/o delle prestazioni devono essere concordate preventivamente con l'Assistente Sociale);
- comunicare tempestivamente, presentando apposito certificato medico, ogni variazione riguardante l'insorgere o l'aggravarsi di patologie, la variazione della terapia farmacologia o della dieta;
- riferirsi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune per ogni eventuale comunicazione.

Eventuali reclami inerenti il servizio devono essere presentati per iscritto e indirizzati al Comune.

DIRITTI E DOVERI DELL'ASSISTENTE DOMICILIARE

L'A.S.A./O.S.S. deve attenersi a quanto segue:

- tenere con cura i fogli presenza, compilarli e farli firmare mensilmente all'utente;

Approvato con Delibera C.C. n. del 7.02.2022

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

- avvertire l'A.S. e la Cooperativa della propria assenza per adeguare prontamente il calendario giornaliero di lavoro;
- non svolgere prestazioni, in forma privata, presso il domicilio degli utenti in carico al servizio;
- mantenere il segreto d'ufficio nonché quello professionale;
- partecipare alle riunioni periodiche del Servizio, finalizzate alla programmazione ed alla verifica del lavoro svolto.
- Attenersi per ciascun utente a quanto stabilito nel Piano Individualizzato di Intervento.

COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

L'utente è tenuto a contribuire al costo del Servizio.

L'Isce di riferimento per determinare la tariffa di compartecipazione al costo del Servizio, a carico dell'utente, è quello ordinario.

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, l'Assistenza domiciliare prevede la compartecipazione dell'utente al costo del servizio è definita secondo quanto previsto dal presente regolamento, secondo il metodo delle fasce differenziate definite dalla G.C.

Articolo 42 - Servizio di teleassistenza

Il Servizio di teleassistenza è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.

Il Servizio di teleassistenza ha lo scopo di:

- tutelare la salute degli utenti;
- essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
- permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali.

Possono accedere al Servizio di teleassistenza gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, residenti nel Comune, e precisamente:

- anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo – relazionale;
- anziani che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
- adulti disabili o affetti da particolari patologie.

Il Servizio di teleassistenza prevede compartecipazione da parte dell'utente secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale

Articolo 43 – Servizio pasti a domicilio

Approvato con Delibera C.C. n. del 7.02.2022

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

DEFINIZIONE

Il Comune ha istituito e gestisce il servizio pasti a domicilio. Tale servizio complementare al servizio di assistenza domiciliare è destinato a persone seguite dal Servizio Sociale Comunale, che per diverso motivo non sono in grado di prepararsi autonomamente il pasto.

Il servizio di fornitura pasti a domicilio persegue il fine di :

-consentire al cittadino di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale nei casi in cui venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere completamente a se stesso, senza poter contare sull'aiuto adeguato di familiari e/o parenti o venga a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta la continuazione normale della propria vita familiare

- promuovere l'autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche

Possono usufruire del servizio tutti i cittadini residenti nel Comune .

L'organizzazione del servizio è di competenza del settore Servizi Sociali, si articola e si sviluppa attraverso i suoi uffici e si avvale di personale dipendente e volontario. Il servizio preparazione pasti è fornito da terzi in grado di rispondere al fabbisogno alimentare della persona anziana, capace di garantire tale servizio tutti i giorni dell'anno.

Il Comune garantirà la consegna del pasto tutti i giorni dell'anno tramite operatori in convenzione.

MODALITA' DI ACCESSO

L'accesso al servizio è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato o dei familiari o a seguito di segnalazione scritta di Enti, Associazioni di volontariato o privati cittadini previa accettazione da parte dell'interessato.

L'ammissione al servizio è determinata dalla data di presentazione della domanda presentata sull'apposito modulo disponibile presso l'ufficio servizi sociali.

PROCEDURA

La procedura per l'ammissione al servizio si articola come di seguito specificato:

-valutazione della situazione e verifica del bisogno

-comunicazione all'utente di accettazione della richiesta e del costo del servizio

-avvio del servizio

-valutazione in itinere della situazione della persona in carico svolta dall'Assistente Sociale

FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Per il funzionamento e la gestione del servizio è necessario prevedere :

-il monitoraggio della situazione

-la programmazione di riunioni di verifiche con gli operatori socio-assistenziali coinvolti nel progetto di assistenza alla persona

DURATA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni del servizio fornitura pasti a domicilio sono erogate per una durata determinata dalle esigenze e dalle necessità dell'utente, qualora le condizioni, che avevano determinato l'ammissione al servizio, siano superate, si procede alla sospensione delle prestazioni concordando con l'utente la modalità di cessazione

DIRITTI E DOVERI DELL'UTENZA

I rapporti tra il personale e i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di comportamento corretto e dignitoso e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

L'utente non deve al servizio e al personale a lui preposto se non il pagamento del costo del servizio .

Eventuali reclami inerenti al servizio e al personale addetto devono essere presentati per iscritto e indirizzati al servizio sociale

Approvato con Delibera C.C. n. del 7.02.2022

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

TARIFFA

Il servizio è erogato prevedendo un costo che annualmente viene aggiornato dagli organi competenti di codesto Comune .

Articolo 44 - Trasporto extraurbano per persone disabili a scuole, in obbligo formativo

Il Comune organizza in proprio o tramite altri soggetti servizi di trasporto extraurbano verso scuole, centri di formazione professionale per studenti disabili fino all'assolvimento dell'obbligo istruzione –formazione, che non sono in grado di utilizzare i mezzi pubblici o per i quali tale autonomia non sia prevista dal progetto individuale.

Il servizio di trasporto non è soggetto alla compartecipazione al costo per gli alunni disabili fino alla conclusione dell'obbligo formativo (scuola secondaria di secondo grado).

Articolo 45 - Trasporto urbano ed extraurbano per persone disabili adulte frequentanti centri diurni disabili

Il Comune garantisce laddove possibile e nei limiti delle disponibilità di bilancio, il servizio di trasporto per utenti disabili adulti che si recano presso centri diurni, cooperative, oltre l'obbligo scolastico.

Articolo 46 - Servizi diurni per persone con disabilità

Il Centro Socio – Educativo (CSE)

Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico.

Queste persone hanno, quindi, lievi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite.

Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata. E' finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta.

Le attività del Centro Socio-Educativo sono, infatti, finalizzate all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio.

Il Centro Diurno Disabili (CDD)

Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultra diciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari e per i quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo, sanitari e di assistenza finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il

Approvato con Delibera C.C. n. del 7.02.2022

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

ricorso alle strutture residenziali;

- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
- favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

Il Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA)

Il Servizio di Formazione all'Autonomia è un servizio la cui finalità è quella di favorire l'inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali.

I destinatari di questo servizio sono persone con disabilità in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il proprio futuro negli ambiti:

- dell'autodeterminazione;
- dell'autostima;
- della maggiore autonomia familiare, sociale e professionale.

Il servizio contribuisce, inoltre, all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale in raccordo con i servizi deputati all'inserimento lavorativo.

Servizi sperimentali

Per rispondere a bisogni articolati e diversificati dei soggetti disabili, i Servizi territoriali per la disabilità attivano sperimentazioni e innovazioni che possono essere riassunte come segue:

- progettazioni integrate fra servizi diversi della Rete dei servizi per la disabilità che prevedono la presenza in sede o la condivisione esterna di attività fra utenti diversi (laboratori, attività espressive, motorie, sportive, ricreative, ecc.);
- progettazione di moduli integrati di intervento rivolti a piccoli gruppi che prevedono un mix di interventi socio-assistenziali - educativi di integrazione sociale, di supporto alla famiglia nei compiti di cura.

I servizi del presente articolo possono anche essere erogati tramite l'Impresa Sociale Consorzio Girasole o Ambito distrettuale per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali in attuazione della L. 328/2000.

Articolo 47 - Centro di Formazione Professionale Polivalente (CFPP)

Il Centro di Formazione Professionale Polivalente offre un percorso educativo finalizzato allo sviluppo delle autonomie e delle competenze sociali di ragazzi in situazioni di difficoltà.

Il centro si articola in quattro aree:

- formazione professionale su due percorsi di qualifica: operatore grafico e operatore agricolo. Si rivolge ad adolescenti e giovani che presentano difficoltà di diversa natura e che rendono necessario un progetto specifico di sostegno e accompagnamento nel percorso formativo;
- educazione e formazione, per persone con disabilità medio-gravi;
- orientamento: i progetti integrati si rivolgono a adolescenti e giovani inseriti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado con la finalità di accompagnamento e orientamento alle scelte, ovvero a persone che richiedano, per condizioni personali, un percorso di ri-orientamento e sostegno alla definizione di un

Approvato con Delibera C.C. n. del 7.02.2022

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

progetto di inserimento o reinserimento sociale;

- avviamento al lavoro: i percorsi preliminari all'inserimento lavorativo si rivolgono a adolescenti e giovani per i quali i Servizi sociali dei Comuni ritengono necessaria una fase di accompagnamento monitorato sul piano educativo e relazionale.

Inoltre il centro promuove iniziative estive di natura formativa: i progetti estivi sono rivolti ad adolescenti e giovani per i quali si ritiene opportuno sperimentare percorsi di socializzazione, pre-lavorativi, di occupazione finalizzata del tempo libero a sostegno del processo di crescita e responsabilizzazione.

Articolo 48 - Costo dei servizi diurni a favore di persone con disabilità

Il costo dei servizi CDD, CSE e SFA, quali servizi diurni e semiresidenziali a favore di persone con disabilità, prevede una quota a carico del Comune di residenza della persona disabile, una quota a carico dei Comuni del Distretto e una quota a carico della famiglia.

L'entità delle quote viene stabilita annualmente dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci e comunicata alle strutture ai fini dell'adeguamento dei costi da inserire nel Contratto di ingresso.

PARTE OTTAVA

INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA RESIDENZIALITA' DEGLI ADULTI, DEI DISABILI E DEGLI ANZIANI

Articolo 49 – Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

Il presente regolamento disciplina il riconoscimento di interventi economici da parte del Comune di Galbiate a persone con disabilità e/o anziane inserite in servizi residenziali.

I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone adulte e anziane con un livello di compromissione tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

Articolo 50 - Campo di intervento

Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane ed in via eccezionale gli adulti in difficoltà che necessitano di essere accolti in una struttura residenziale sanitaria-assistenziale, in quanto impossibilitati a rimanere nell'ambito familiare, prevede, quale ultima risposta possibile e in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).

L'Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente, anche attraverso le informazioni rilasciate dai medici che hanno in carico la persona, l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o del disabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni.

Articolo 51 - Caratteristiche dell'intervento

L'intervento del Comune, qualora venga chiesta l'integrazione della retta, si concretizza nelle seguenti azioni:

- a. informare i richiedenti sulle modalità di accesso alle strutture residenziali. Fermo restando il principio di libertà di scelta, l'individuazione della struttura residenziale verrà operata con l'intervento dell'Assistente sociale comunale, tenendo conto del bisogno socio-sanitario, dando priorità ai posti accreditati/convenzionati con la Regione Lombardia e di minore impatto economico, tenuto conto possibilmente di una distanza dal comune di provenienza che consenta il mantenimento dei legami sociali;
- b. contribuire, con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di farvi fronte autonomamente, alla copertura della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013, nel rispetto di quanto previsto nel Progetto sociale della persona assistita;
- c. supportare, se necessario, i richiedenti ad attivare la procedura prevista per la nomina dell'Amministratore di Sostegno;
- d. attivare, in caso di decesso e in assenza di eredi, la richiesta di nomina del Curatore di Eredità Giacente con le modalità definite con successivo atto di Giunta Comunale/Responsabile del Servizio.

Articolo 52 - Il contratto per l'inserimento residenziale

Fermo restando l'intervento del Servizio sociale per dare informazioni sulle risorse esistenti e sostenere la persona e la sua famiglia nella valutazione della risposta più adeguata ai bisogni dell'anziano o del disabile, il vero e proprio contratto per l'inserimento nella struttura si conclude tra il diretto interessato o suoi familiari o l'Amministratore di

Approvato con Delibera C.C. n. del 7.02.2022

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

Sostegno (in nome e per conto dell'interessato) e la struttura stessa.

Articolo 53 - Contribuzione comunale

È previsto un parziale intervento economico comunale a copertura della retta per l'inserimento o permanenza in struttura, quando la capacità economica della persona non sia in grado di fare fronte interamente alla retta.

L'integrazione della retta a carico del Comune è assunta nei confronti delle persone che hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento in struttura, come stabilito all'art. 6, comma 4, della legge 328/2000.

L'integrazione della retta a carico del Comune è assunta anche nei confronti delle persone già inserite in struttura, qualora vengano meno le condizioni che hanno garantito fino a quel momento la copertura totale della stessa.

Le modalità di erogazione del contributo sono declinate nel protocollo operativo per l'accesso alle RSA/Strutture per Disabili che dovrà essere firmato per accettazione dal beneficiario o dal suo delegato.

Articolo 54 - Valutazione della capacità economica della persona

La valutazione sulla capacità economica del beneficiario non può prescindere dall'analisi della sua situazione familiare (viva solo, conviva con familiari) e dalla sua partecipazione al mantenimento della famiglia convivente.

Il beneficiario partecipa con tutte le sue risorse di reddito e di patrimonio, incluse le entrate per pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento etc., al costo della retta.

Qualora conviva con familiari (si considerano i soli parenti e affini tenuti agli alimenti) senza reddito o con reddito inadeguato, gli stessi potranno accedere agli interventi economici previsti dal presente regolamento.

Il beneficiario è tenuto altresì a dichiarare la sua situazione patrimoniale relativa ai 5 anni precedenti la richiesta di ricovero con contribuzione comunale, per consentire la verifica su eventuali donazioni o altro, effettuate precedentemente dall'utente e che lo abbiano conseguentemente ridotto in uno stato di bisogno.

Articolo 55 - Accesso al contributo e quantificazione dello stesso

Il Comune di Galbiate assume quale **indice di bisogno il valore ISEE** per le prestazioni socio sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo **inferiore o uguale a € 10.000,00**.

Il contributo comunale sarà pari alla differenza tra la retta a carico dell'utente e la quota complessivamente sostenibile dall'utente, comprensiva di tredicesima e di rimborso IRPEF, dedotti fino a un massimo di € 62,00 mensili destinati a piccole autonome spese personali.

In caso di urgenza sanitaria o sociale, accertata con relazione dell'Assistente Sociale e documentazione sanitaria, possono accedere al beneficio anche soggetti proprietari di immobili in cui non sono residenti purché venga accettata dal beneficiario, o da chi presenta la domanda, la rivalsa da parte dell'Amministrazione Comunale sul valore dell'immobile fino a concorrenza delle spese sostenute per il pagamento della retta.

Articolo 56 - Aggiornamento annuale

L'intervento comunale ai fini dell'integrazione della retta ha la validità dell'anno solare di presentazione della domanda.

Alla scadenza dell'anno, l'Assistente Sociale comunale verifica il permanere delle condizioni - personali, familiari ed economiche - che hanno dato luogo all'intervento di integrazione da parte del Comune, acquisendo tutta la documentazione all'uopo necessaria.

Nella rivalutazione della situazione economica, il Comune dovrà ricalcolare l'ISEE ai sensi dell'Art. 4 comma 5 del Approvato con Delibera C.C. n. del 7.02.2022

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

DPCM 159/2013.

I familiari o l'Amministratore di Sostegno del beneficiario sono obbligati a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini della verifica suddetta.

Le situazioni che già usufruiscono di contributo comunale saranno oggetto del presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio successivo alla sua approvazione.

Articolo 57 - Intervento comunale prioritario

In considerazione della disponibilità finanziaria annualmente destinata all'intervento economico a sostegno della residenzialità di disabili ed anziani, l'Amministrazione Comunale garantisce l'intervento secondo le seguenti priorità:

- a) persone sole (senza nessun familiare esistente);
- b) persone con rete familiare esistente, ma fragile, la cui fragilità è accertata a seguito di istruttoria Servizio Sociale;

L'intervento di cui trattasi viene operato stilando, in caso di necessità, una graduatoria sulla base dei "Criteri di valutazione bisogno sociale" definiti nella Tabella di cui all'allegato "A".

Art. 58 - Recupero intervento comunale

Quando gli interventi assistenziali e pensionistici dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, reversibilità ecc..) a favore dell'utente vengano rideterminati e liquidati in data successiva alla concessione del contributo comunale a parziale copertura della spesa di ricovero (e quindi non sono stati considerati nella valutazione della complessiva capacità economica dell'utente a coprire la retta di ricovero/collocamento), tali maggiori entrate concorreranno a pagare la retta dell'utente.

In tal caso il Comune di Galbiate valuta, in relazione all'entità dei suddetti proventi, se sospendere temporaneamente l'intervento economico fino alla concorrenza della somma pervenuta al beneficiario.

Qualora l'entità delle sopravvenienze fosse tale da consentire la copertura della somma già corrisposta dal Comune di Galbiate, il medesimo pone in essere tutte le procedure più opportune per il recupero delle somme corrisposte e di cui non abbia avuto ristoro.

L'utente (o suo legale rappresentante) viene preventivamente informato di tali obblighi.

Art. 59 - Contributo in deroga

Nel caso in cui il ricoverato sia in possesso di beni immobili o mobili per i quali è prevista l'esclusione dal beneficio, può comunque ottenere la partecipazione contributiva da parte del Comune, solo ed esclusivamente se procede alla stipula di un contratto privatistico con terzo che si impegna, al decesso del beneficiario, a riversare al Comune la quota di contributo concessa in deroga al presente Regolamento.

In questo caso il Comune adotta le misure necessarie volte al recupero delle somme precedentemente corrisposte nel momento in cui l'immobile, per qualsiasi motivo, si renda disponibile.

Art. 60 - Interventi urgenti

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

Nei casi in cui il Servizio sociale, con motivata relazione, evidenzi dettagliatamente le circostanze eccezionali e urgenti che richiedono l'immediato ricovero anche prima che si sia attuata tutta l'istruttoria amministrativa per verificare la sussistenza dei requisiti per un intervento comunale ad integrazione del costo della retta, si provvederà nell'immediato a sostenere economicamente il costo del ricovero residenziale, fermo restando che il Servizio sociale curerà che prontamente venga consentita la definizione dell'istruttoria (anche attraverso il coinvolgimento dei familiari), fatto salvo il recupero successivo di quanto anticipato dal Comune e che risulti non dovuto a seguito della definizione dell'intero iter per la valutazione della contribuzione comunale.

L'urgenza del ricovero è ravvisabile nel caso di persona sola o in stato di abbandono, non gestibile a domicilio e il cui stato di non autosufficienza sia tale da rendere rischiosa, per la tutela della sua salute, la sua permanenza al domicilio.

Nella medesima ipotesi, qualora la persona stessa non accetti il collocamento residenziale, il Servizio sociale pone in essere tutto quanto necessario per attivare gli strumenti che consentano la tutela della persona in situazione di bisogno o difficoltà di provvedersi da sé (misure di protezione).

PARTE NONA DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 61 – Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile ed ogni altra disposizione regolamentare in precedenza emanata e volta a regolare il medesimo ambito.

Articolo 62 - Regolamentazione di altri servizi

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento a quanto stabilito dalla Giunta Comunale in via d'urgenza, nelle more della regolamentazione di quanto non previsto dal presente Regolamento

Articolo 63 – Pubblicità

A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale. È fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Articolo 64 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

ALLEGATO A - CRITERI DI VALUTAZIONE BISOGNO SOCIALE

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIALE AI FINI DELLA GRADUATORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO IN UNITÀ D'OFFERTA RESIDENZIALI (ANZIANI E DISABILI).

All'inizio del nuovo anno di bilancio viene data priorità al mantenimento in essere degli interventi già in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Le nuove richieste di contributo vengono distinte per tipologia secondo l'applicazione dei seguenti criteri:

- soggetti soli;
- soggetti con rete familiare esistente, ma fragile, su valutazione del Servizio sociale. (La fragilità è valutata in considerazione dell'esistenza di certificazione di invalidità e/o dell'esistenza di dichiarazioni di presa in carico da parte di servizi territoriali specialistici, per i vari ordini di rilevante disagio sociale, quali serd/cps/carcere, ecc.);
- soggetti con rete familiare abile.

Con riferimento alla rete sociale (non utilizzabile a fini ISEE) si prendono in considerazione per tutte le categorie: il coniuge, parenti in linea retta fino al 2° grado (genitori, nonni, figli, nipoti (figli di figli), parenti in linea collaterale fino al 2° grado (fratelli, sorelle) ed affini (suoceri, nuore/generi cognati).

Pertanto saranno considerati SOLI gli anziani/disabili senza rete di cui alla definizione precedente. Così come per la definizione della fragilità o meno della rete familiare si considereranno questi parenti e affini.

A fronte della relazione del Servizio sociale in cui sono dettagliate le condizioni dell'utente e della sua eventuale rete di riferimento, viene assegnato un punteggio sulla base dei criteri sotto riportati:

CRITERI	PUNTI
Soggetto senza famigliari di rete	10
Soggetto con coniuge, genitori e figli*	0
Soggetto con fratelli, nonni	6
Presenza di altro componente invalido o in carico a servizi territoriali specialistici (DSM, SERD, UEPE)	10
TOTALE RETE	
Invalido al 100% con accompagnamento	10
Invalido al 100%	8
Invalido dal 67 al 99%	6
TOTALE INVALIDITA'	
Alloggio con barriere architettoniche esterne	5
Alloggio con barriere architettoniche interne	10
Alloggio Inadeguato: mancante di riscaldamento, servizi igienici interni	10
Alloggio Parzialmente adeguato: mancante di uno solo dei requisiti di cui all'alloggio inadeguato	5
TOTALE SITUAZIONE ABITATIVA	
Carico assistenziale necessario: 24 ore giornaliere	10
Carico assistenziale necessario: continuata di giorno	5
Carico assistenziale necessario: assistenza diurna non continuata	2
TOTALE CARICO ASSISTENZIALE	
ISEE: da € 0 a € 3.000,00	10
ISEE: da € 3.001,00 a € 6.500,00	6
ISEE: da € 6.501,00 a € 10.000,00	2
TOTALE SITUAZIONE REDDITUALE	

Approvato con Delibera C.C. n. del 7.02.2022

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

Urgenza per impossibilità a permanere al domicilio	5
TOTALE URGENZA	
TOTALE COMPLESSIVO	

* ad esclusione dei casi di assenza di rapporti economici ed affettivi documentati

Il totale complessivo definisce la posizione nella graduatoria finale.

ALLEGATO B – PROTOCOLLO OPERATIVO PER ACCESSO RSA – RSD

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO	Deve essere presentata dal richiedente il ricovero da un familiare o dall'Amministratore di sostegno
	Se la domanda viene presentata dal richiedente il ricovero deve essere indicato un terzo delegato a tenere i rapporti con l'Amministrazione comunale e con gli altri eventuali parenti (vedi art. 66)
	L'utenza è tenuta altresì a dichiarare la propria situazione patrimoniale almeno risalente ai 3 anni prima del momento della richiesta di ricovero con contribuzione comunale, per consentire la verifica su eventuali donazioni o altro, effettuate precedentemente dall'utente e che lo abbiano conseguentemente ridotto in uno stato di bisogno.
ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA	Dopo aver fatto gli accertamenti reddituali e patrimoniali viene definito il contributo mensile del Comune; il contributo viene calcolato tenendo conto: - della retta giornaliera - della pensione mensile del ricoverato dedotti € 62,00 per spese fisse L'importo del contributo è presunto e verrà conguagliato con l'erogazione di dicembre, dopo eventuali recuperi modello 730, 13 [^] e 14 [^] .
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	Il contributo verrà erogato mensilmente sul conto corrente del ricoverato o parente con delega sul conto corrente. Nessuna fattura dovrà essere intestata al Comune
CONGUAGLIO	Entro il primi dieci giorni del mese di dicembre dovrà essere inviato al Comune il prospetto del conto corrente riportante i movimenti da 01/01 a 02/12. L'ufficio procederà a dedurre dal costo complessivo del ricovero (calcolato moltiplicando la retta giornaliera per il numero di giorni di ricovero) - la pensione incassata dal ricoverato nell'anno di riferimento (compreso arretrati, tredicesima, quattordicesima, rimborso IRPEF e comunque qualunque somma ricevuta nell'anno a qualunque titolo) dedotto gli € 62,00 mensili per le spese fisse - i contributi sino al momento erogati Nel caso fossero stati erogati contributi in misura maggiore a quelli necessari si sospenderà l'erogazione degli stessi sino al rientro della somma
ANNI SUCCESSIVI	Entro il mese di febbraio il ricoverato, il suo delegato o l'Amministratore di sostegno si impegnano a comunicare la retta applicata dalla RSA per il nuovo anno, l'indicatore ISEE nonché tutte le notizie patrimoniali intervenute nel corso

Approvato con Delibera C.C. n. del 7.02.2022

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

	dell'anno precedente
OBBLIGHI DEL RICOVERATO	<p>Il ricoverato, il suo delegato o l'Amministratore di sostegno si impegnano:</p> <ul style="list-style-type: none">• a presentare tutti i documenti che sono richiesti nel presente protocollo e comunque tutti quelli che l'Amministrazione dovesse richiedere per valutare il contributo da erogare• a comunicare ogni variazione reddituale/patrimoniale del ricoverato• a predisporre annualmente la dichiarazione dei redditi e il modello RED al fine di recuperare il 19% sulla parte sanitaria di ricovero e al fine di ottenere la liquidazione della quattordicesima.
DECESSO	<p>Se del caso, al momento del decesso dovrà essere nominato un curatore di eredità giacente che procederà ad incassare le quote spettanti al deceduto ma al momento del decesso non ancora incassate. Di questo dovrà darne comunicazione all'Amministrazione comunale che procederà all'incasso a detrazione dei contributi sino al momento erogati.</p>
SALVAGUARDIA	<p>Nel caso in cui il ricoverato sia in possesso di beni immobili per i quali è prevista l'esclusione dal beneficio, egli può comunque ottenere la partecipazione contributiva da parte del Comune.</p> <p>In questo caso il Comune adotta le misure necessarie volte al recupero delle somme precedentemente corrisposte nel momento in cui l'immobile, per qualsiasi motivo, si renda disponibile.</p>